



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 517 del 21 OTT. 2021

OGGETTO: convenzione tra l'ASST Gaetano Pini/CTO e l'Università degli Studi di Catania per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando Dott.ssa Sara DIMARTINO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI
21 OTT. 2021

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente il costo presunto di € 779,75= previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2021/2022, così suddiviso:

- € 325,85= per il periodo 02.11.2021 – 31.12.2021 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 9,54;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 216,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 24,30;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 74,00;
- € 453,90= per il periodo 01.01.2022 – 30.04.2022 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 408,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 45,90;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 517 del 21 OTT. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017, prevede per le Scuole di Specializzazione quanto segue "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi....." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura".

Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con nota PEC prot. n. 12188 del 26.08.2021, l'Università degli studi di Catania ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva dell'ASST, della dott.ssa Sara DIMARTINO, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo (allegato A), per attività di formazione extra rete, da espletarsi per il periodo dal 02.11.2021 al 30.04.2022;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 517 del 21 OTT. 2021

- il Direttore UOC Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva dott. Pierluigi Tos, con specifico riferimento agli standard di accreditamento di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 04.10.2021, ha confermato il possesso in capo alla UOC diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Atteso che è stato individuato quale responsabile aziendale il dott. Pierluigi Tos a cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione da sottoscrivere;

Visto il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante le modalità di svolgimento di attività di tirocinio formativo della dott.ssa Sara DIMARTINO;

Rilevato che è consentito al tirocinante di fruire dei servizi accessori garantiti al personale dipendente, i cui costi, a carico del soggetto ospitante ASST, sono di seguito esplicitati:

- servizio mensa: € 4,80/pasto/specializzando, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
- rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
- garanzia sorveglianza sanitaria: € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*;
- erogazione formazione specifica: € 9,54 pro capite/anno;
- garanzia di copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;

Rilevato, altresì, che il soggetto promotore Università degli Studi di Catania si impegna a far svolgere al tirocinante, in via esclusiva, all'interno della UOC di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva, attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore UOC di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva dott. Pierluigi Tos e del Direttore Sanitario dott.ssa Paola Giuliani, conservati in atti;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Ritenuto di procedere all'approvazione della convenzione di che trattasi, stante l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda, di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 517 del 21 OTT. 2021

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il testo di convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica presso la UOC di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva dell'ASST, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, a favore della dott.ssa Sara DIMARTINO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 02.11.2021 al 30.04.2022, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete dello specializzando interessato;
3. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 779,75=, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2021/2022, così come indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTAUDA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra M. Catalano
(Atti n. 2021 - 1.1.3 / 1.2.20)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 517 del 21 OTT. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 22 OTT. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 22/10/21



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE –
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, (PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it)

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- la nota del Prof. Vito Pavone, Direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli studi di Catania, del 5 maggio 2021 - prot. n. 378967 del 6 maggio 2021 - che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;

- il verbale della seduta del 20 maggio 2021 - prot. n. 398386 del 24 maggio 2021 - in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina dell'8 luglio 2021- prot. n. 610455 del 14 luglio 2021, in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara:
di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Dimartino Sara, nata a Ragusa (RG) il 30.11.1991 e residente in Piazza Fratelli Caroli, 2 - 97100 Ragusa - CF:DMRSRA91S70H163L, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto. La presente convenzione ha validità di 6 mesi dal 02.11.2021 al 30.04.2022, come specificato nel progetto formativo – allegato A parte integrante della presente convenzione, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Direttore Responsabile della U.O.C. di Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva – Prof. Pierluigi Tos – in qualità di Tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 9 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 bis

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato del soggetto ospitante, sentito l'Esperto Qualificato dell'Università degli Studi di Catania.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di

supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 14
Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 15
Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 1166 del 08.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 16
Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 17
Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 18
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

(Prof. Francesco Priolo)

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Paola Lattuada)



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI
CHIRURGIA GENERALE
E SPECIALITÀ MEDICO-
CHIRURGICHE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DIRETTORE: PROF. VITO PAVONE



(ALLEGATO A)

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Da effettuarsi presso U.O.C. di Chirurgia della mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST G. Pini - CTO di Milano

Lettera di accordo/intenti del 25/02/2021 (da allegare al progetto se non c'è Convenzione)

Nominativo dello specializzando/tirocinante DIMARTINO SARA	
Nata a	RAGUSA il 30/11/1991
Residente in	PIAZZA FRATELLI CAIROLI N. 2
Cap 97100	Città RAGUSA Prov. RG
Codice Fiscale	DMRSRA91S70H163L
Telefono	3334750104 e-mail SARADIMARTINO1@GMAIL.COM

Attuale condizione: iscritto al TERZO Anno di corso della Scuola di Specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA presso l'Università degli Studi di Catania

Soggetto ospitante DOTTORE PIERLUIGI TOS Indirizzo VIA GAETANO PINI, 9 20122 MILANO Email: pierluigi.tos@asst-pini-cto.it Sede/i del tirocinio U.O.C. DI CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'ASST G. PINI- CTO DI MILANO Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore 8 alle ore 14 o dalle ore 14 alle 20 Ore settimanali previste 38 Tempi di accessi ai locali aziendali (indicare i giorni) DA LUNEDÌ A SABATO Periodo di tirocinio n. mesi 6 dal 02/11/2021 al 30/04/2022 (la durata del tirocinio non può superare 18 mesi, periodo massimo di permanenza all'estero nell'intera durata del corso)
--

Tutor universitario U.O. PROF. VITO PAVONE Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) PROF. GIUSEPPE SESSA - DIRETTORE CLINICA ORTOPEDICA AOU "POLICLINICO - SAN MARCO" DI CATANIA Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Medico competente

Polizze assicurative Responsabilità civile per colpa grave medica polizza n. AACGSPEC000000003943 con AMTRUST con scadenza 28/02/2022 P.A.T. INAIL n.
Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire (a cura della scuola di specializzazione):
APPROCCIO E GESTIONE DEL PAZIENTE CON PATOLOGIE DELLA MANO, DEL POLSO E DEL GOMITO, TECNICHE CHIRURGICHE DI TRAUMATOLOGIA MINORE E MAGGIORE
- Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della scuola di specializzazione):
PARTECIPAZIONE GUIDATA ALLE ATTIVITA' MEDICHE, AMBULATORIALI E CHIRURGICHE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSO SECONDO TURNO. ASSUNZIONE DI COMPITI ASSISTENZIALI ED ESECUZIONE DI INTERVENTI CHIRURGICI CON AUTONOMIA VINCOLATA ALLE DIRETTIVE DEL TUTOR.
- Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata (a cura della struttura ospitante):
ASST Pini-CTO
- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a cura della struttura ospitante):
AFFIANCAMENTO SUPERVISIONE DAGLI STRUTTURATI DIRIGENTI MEDICI. VERIFICA MENSILE DEGLI OBIETTIVI CON IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA.

- Obblighi del tirocinante:**
- Seguire le indicazioni del Dirigente Responsabile dell'U.O./Tutor per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza
 - prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
 - al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Consenso al trattamento dei dati del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Barrare il consenso

data 25/02/2021

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante specializzando *San Marco*

Firma tutor universitario *[Firma]*

Firma Dirigente Responsabile U.O./Tutor aziendale

Firma Direttore della Scuola

Firma e timbro del soggetto ospitante



Azienda Ops. Policl. Vitt. Emanuele
U.O. Ortopedia e Traumatologia
DIRIGENTE MEDICO
Prof. VITO SAVONE
N. Iscriz. 196 CT 16673

Prof. Dott. GIUSEPPE SESSA
Direttore Clinico Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Ospedaliero-Universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele

